

## **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PERMUTATIVA**

AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE 24.12.1997 N. 449 E DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267  
E AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI (DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30.03.2010)

L'anno 2022 il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO,

### **FRA**

il **COMUNE DI LOVERE**, con sede in Lovere (BG) in via G. Marconi, 19 - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162, qui rappresentato da ANDREA ZANDONAI, nato a Lovere il 10/03/1981, domiciliato per quest'atto presso la sede municipale in Lovere in via G. Marconi n. 19, in qualità di Responsabile del Settore Area Affari Generali - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definita "sponsee"

### **E**

la Società **VAL CAVALLINA SERVIZI SRL**, con sede legale in Trescore Balneario (BG) in Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, codice fiscale/P.IVA 02544690163, n. d'iscrizione al registro delle imprese 02544690163, R.E.A. BG-303334, qui rappresentata dal sig. MORETTI PAOLO, nato a Bergamo il 30/08/1969 e residente a Trescore Balneario in via F. Somaini n. 11, in qualità di Legale rappresentante - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definito "sponsor"

### **PREMESSO**

che, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'innovazione dell'organizzazione amministrativa ed il conseguimento di maggiori economie, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti esterni;

### **CONSIDERATO**

che Val Cavallina Servizi S.r.l. aderisce alle iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'identità territoriale e dello sviluppo locale, con particolare riferimento al territorio dei Comuni Soci;

### **RITENUTO**

nell'ambito della programmazione generale delle attività turistico-culturali per il corrente esercizio finanziario, ed in particolare per l'organizzazione e la promozione del **XX Memorial "Mario Stoppani"**, alla luce di quanto sopra esposto, di coinvolgere soggetti privati esterni all'Amministrazione comunale per la sponsorizzazione dell'evento in argomento;

### **VISTA**

la richiesta di sponsorizzazione avanzata da Val Cavallina Servizi S.r.l. di Trescore Balneario (BG), acquisita al protocollo dell'Ente al numero 12463 in data 23/08/2022;



## RICHIAMATO

quanto disposto dall'articolo 43 della L. 24.12.1997 n. 449 e dell'articolo 119 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e dal vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.03.2010,

## SI STIPULA

il seguente **contratto di sponsorizzazione di natura permutativa**:

**Art. 1** - Lo sponsor provvede, con oneri a proprio carico, a rendere i seguenti **servizi/forniture** in occasione del XX Memorial "M. Stoppani":

- fornitura quattro bagni chimici;
- personale per svuotamento e pulizia cestini sul lungolago dalle ore 13:00 alle ore 19:00 di domenica 11 settembre 2022 con attrezzatura;

per un valore complessivo di sponsorizzazione di **€ 1.138,00 al netto degli oneri fiscali di legge**, pari ad € 1.388,36 IVA compresa.

**Art. 2** - Lo sponsor renderà i servizi/forniture di cui all'articolo 1 quale corrispettivo per la pubblicizzazione della propria attività mediante riproduzione del proprio logo sul materiale promozionale relativo all'evento e durante lo speakeraggio della manifestazione.

**Art. 3** - Lo *sponsee* s'impegna a promuovere l'evento, oggetto di sponsorizzazione, mediante manifesti, striscioni, banner, pubblicazioni on-line e con distribuzione di pieghevoli negli Infopoint del territorio, Uffici turistici, negli aeroporti, strutture ricettive e commerciali.

**Art. 4** - Lo sponsor ha la facoltà di richiedere all'Amministrazione comunale di Lovere apposito resoconto in ordine all'avvenuta attività di diffusione pubblicitaria.

**Art. 5** - Lo sponsor dichiara quanto segue:

1) di rispettare i seguenti principi come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

- a) rispetto del diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
- b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- c) rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
- d) rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della

*Per info*

*[Handwritten signature]*

trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;

e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure ai sensi della vigente normativa);

f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);

2) di non essere a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari);

3) di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente contratto;

4) di essere a conoscenza che, trattandosi di sponsorizzazione avente natura di operazione permutativa (poiché il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi a carico dello sponsor), trova applicazione la disciplina dell'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'agenzia delle Entrate in materia; pertanto, è fatto **obbligo della doppia fatturazione**, ovvero la fatturazione elettronica dello sponsor all'Ente del valore del servizio o del bene, soggetta ad I.V.A., e la fatturazione dell'Ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad I.V.A., per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor. A tal proposito, si informa che l'Ente, nel rispetto di quanto stabilito con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31/05/2017, ha provveduto ad acquisire per il servizio oggetto di sponsorizzazione apposito **CIG** (Codice identificativo di gara) - n. **Z4A378EE27** - che **dovrà essere citato nella fattura dello sponsor all'Ente unitamente alla determinazione n. 65AG del 26/08/2022** di approvazione della sponsorizzazione oggetto del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. LO SPONSEE

COMUNE DI LOVERE

Andrea Zandonai



p. LO SPONSOR

VAL CAVALLINA SERVIZI SRL

Paolo Moretti

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE 24.12.1997 N. 449 E DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E  
AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE  
SPONSORIZZAZIONI (DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30.03.2010)

L'anno 2022 il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO,

### **FRA**

il **COMUNE DI LOVERE**, con sede in Lovere (BG) in via G. Marconi, 19 - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162, qui rappresentato da ANDREA ZANDONAI, nato a Lovere (BG) il 10/03/1981, domiciliato per quest'atto presso la Sede Municipale in Lovere in via G. Marconi n. 19, in qualità di Responsabile del Settore Area Affari Generali - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definita "**sponsee**"

### **E**

la Società **VAL CAVALLINA SERVIZI SRL**, con sede legale in Trescore Balneario (BG) in Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, codice fiscale/P.IVA 02544690163, n. d'iscrizione al registro delle imprese 02544690163, R.E.A. BG-303334, qui rappresentata dal sig. MORETTI PAOLO, nato a Bergamo il 30/08/1969 e residente a Trescore Balneario in via F. Somaini n. 11, in qualità di Legale rappresentante - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definito "**sponsor**"

### **PREMESSO**

che, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'innovazione dell'organizzazione amministrativa ed il conseguimento di maggiori economie, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti esterni;

### **CONSIDERATO**

che Val Cavallina Servizi S.r.l. aderisce alle iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'identità territoriale e dello sviluppo locale, con particolare riferimento al territorio dei Comuni Soci;

### **RITENUTO**

nell'ambito della programmazione generale delle attività turistico-culturali per il corrente esercizio finanziario, ed in particolare per l'organizzazione e la promozione del **XX Memorial "Mario Stoppani"**, alla luce di quanto sopra esposto, di coinvolgere soggetti privati esterni all'Amministrazione comunale per la sponsorizzazione dell'evento in argomento;

### **VISTA**

la richiesta di sponsorizzazione avanzata da Val Cavallina Servizi S.r.l. di Trescore Balneario (BG), acquisita al protocollo dell'Ente al numero 12463 in data 23/08/2022;

*fu chet*



## RICHIAMATO

quanto disposto dall'articolo 43 della L. 24.12.1997 n. 449 e dell'articolo 119 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e dal vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.03.2010

## SI STIPULA

il seguente **contratto di sponsorizzazione**:

**Art. 1** - L'Amministrazione comunale di Lovere, in collaborazione con l'A.S.D. "Comandante Mario Stoppani" di Lovere e l'Aero Club di Sondrio, organizza il **XX Memorial "Mario Stoppani" nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022.**

**Art. 2** - La Società Val Cavallina Servizi S.r.l. assume la qualità di "sponsor" della predetta iniziativa, partecipando con il versamento della quota di **€ 1.000,00 (mille/00) al netto di IVA di legge**; tale quota, da intendersi quale corrispettivo per l'attività di cui al successivo articolo 4, dovrà essere versata al Tesoriere comunale entro il giorno 1° ottobre 2022.

**Art. 3** - Lo *sponsee* s'impegna a pubblicizzare l'iniziativa con manifesti, striscioni, banner, pubblicazioni on-line e con distribuzione di pieghevoli negli Infopoint del territorio, negli Uffici turistici, negli aeroporti, nelle strutture ricettive e commerciali del Sebino.


**Art. 4** - Lo *sponsee*, nell'ambito delle attività previste al precedente articolo, garantisce a Val Cavallina Servizi S.r.l., quale sponsor della manifestazione, adeguata pubblicità del proprio nome ed attività mediante:

- assegnazione di uno spazio pubblicitario riservato al logo/marchio dello sponsor sul materiale promozionale dell'evento che sarà distribuito dal Comune di Lovere;
- assegnazione di uno spazio di 21 cm x 6,5 cm sulla brochure e sui pieghevoli del Memorial "M. Stoppani";
- esposizione di due striscioni 5x1 m sul lungolago;
- citazione sponsorizzazione durante speakeraggio.

**Art. 5** - Lo sponsor ha la facoltà di richiedere all'Amministrazione comunale di Lovere apposito resoconto in ordine all'avvenuta attività di diffusione pubblicitaria.

**Art. 6** - Lo sponsor dichiara quanto segue:

1) di rispettare i seguenti principi come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:




- a) rispetto del diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
  - b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
  - c) rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
  - d) rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
  - e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure ai sensi della vigente normativa);
  - f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);
- 2) di non essere a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari);
- 3) di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. LO SPONSEE  
COMUNE DI LOVERE

Andrea Zandonai



p. LO SPONSOR  
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL  
Paolo Moretti

